



Comune di Como

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INFRASTRUTTURE E
IMPIANTI RADIOELETTRICI PER LA TELEFONIA MOBILE, PER LA
RADIOTELEDIFFUSIONE E PER LA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI.**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 25/6/2013

Capo I – Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1- Finalità del regolamento

In una fase di enorme sviluppo delle cosiddette radiofrequenze a fronte del progressivo diffondersi di tralicci, pali, antenne ed altre apparecchiature per l'insediamento di stazioni radio base, il Comune di Como adotta le seguenti norme nell'intento di tutelare la salute dei cittadini residenti, nonché i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio locale.

A norma del presente Regolamento, l'installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, quali le stazioni radio base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi vari, può essere autorizzata a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche vigenti e le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nel rispetto della normativa statale e regionale sugli impianti di telecomunicazione, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria ed alla tutela della salute pubblica.

Il presente Regolamento trova il suo fondamento secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) che statuisce: *"La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a: a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione; b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili (omissis)"*.

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (*norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione*) nonché dei connessi criteri emanati dalla Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale n. VII/7351 del 11 dicembre 2001.

Le istanze per l'installazione/modifiche degli impianti sono presentate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*)

Il presente regolamento è inteso a:

- fissare criteri per la localizzazione ottimale degli impianti, nell'ambito della competenza pianificatoria dell'Ente comunale, allo scopo di un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti stessi;

- minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, perseguendo gli obiettivi di qualità fissati dalle normative vigenti ed applicando il "*principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione*" nella tutela primaria degli interessi della comunità;
- garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, garantendo pari condizioni tra i diversi gestori e contemperando le esigenze di garantire un servizio universale, trasparente e non distortivo della libera concorrenza;

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale e hanno ad oggetto le reti, i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e in generale, tutte le infrastrutture e gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano sia agli interventi di nuova installazione, sia a quelli preesistenti che necessitino di un adeguamento degli impianti, con particolare riferimento all'individuazione di nuovi siti per gli impianti esistenti che abbiano determinato problematiche ambientali.
3. Si applicano le disposizioni sia della L. 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) sia del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. (*Codice delle comunicazioni elettroniche*).
4. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i., le infrastrutture e gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione pubbliche sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ai sensi del medesimo art. 86 comma 4 restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge 24 dicembre 1976, n. 898.
5. Laddove l'adeguamento comporti la realizzazione di una diversa infrastruttura, dovrà essere acquisito un nuovo titolo abilitativo, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente art. 1, il Comune adotta, nel rispetto della normativa statale e regionale, tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici per la salvaguardia della salute come diritto fondamentale dell'uomo in virtù di quanto sancito dall'art. 32, comma 1 della Costituzione e dall'art. 152, commi 1, 2 e 3 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea.
2. I soggetti interessati ad installare ed esercitare impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione, qualunque sia la tecnologia applicata, debbono utilizzare la migliore soluzione tecnica praticabile che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici, in ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia e fermo restando il rispetto della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. n. 199/03) e dovranno darne riscontro agli Enti competenti.

Capo II – Localizzazione e pianificazione generale delle installazioni

Art. 4 – Criteri di localizzazione

1. Sono motivatamente individuate, secondo lo schema della Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/7351 del 11 dicembre 2001, le seguenti tre tipologie di aree:

a) “Area 1”

definita come *“l’insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione”*.

In detta tipologia di aree è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla Legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

b) “Area 2”

definita come *la parte del territorio comunale non rientrante in Area 1, secondo la definizione di cui alla lettera a)*

In detta tipologia di aree è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla Legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.

c) “Aree di particolare tutela”

definite come *quelle comprese entro il limite di 100 metri da perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, ovvero dai cosiddetti “siti sensibili” come individuate dall’art. 4. comma 8, della Legge regionale 11 maggio 2001 n. 11.*

In dette tipologie di aree è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla Legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W.

Art. 5 - Ubicazione degli impianti su aree ed immobili di proprietà comunale

1. Al fine di perseguire la razionalizzazione nella collocazione degli impianti, il minor consumo di territorio, la tutela del paesaggio ed il costante monitoraggio

del campo elettromagnetico indotto, l'Amministrazione Comunale favorisce l'installazione degli impianti su aree/immobili di proprietà comunale, con caratteristiche idonee e la cui destinazione d'uso urbanistica sia compatibile con i criteri di localizzazione di cui all'art. 4.

2. Le aree e gli immobili di cui al comma 1 saranno individuate in un apposito "*studio di individuazione delle aree di proprietà comunale per la localizzazione degli impianti per le radio telecomunicazioni*". L'installazione in aree pubbliche consente di prevedere forme dirette di concertazione tra il Comune ed i gestori, al fine del controllo dei siti del territorio.
3. Nelle more dello studio di cui al precedente comma, saranno valutate attraverso singole Conferenze di servizi, singole proposte di aree o immobili comunali sui quali ubicare gli impianti.
4. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di localizzazione di cui all'art. 4, invita i gestori a valutare con priorità i siti di proprietà pubblica di cui al comma 2, per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni.
5. Nel rispetto dei criteri di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l'Amministrazione, al fine di concedere l'uso, a titolo oneroso, di aree di proprietà comunale per la collocazione di tali impianti, rende pubblico apposito avviso.
6. L'installazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di legge ed alla valutazione della compatibilità ambientale.
7. Le autorizzazioni per l'installazione di impianti su immobili di proprietà comunale dovranno essere supportate da un aggiuntivo atto di Convenzione tra il Comune di Como proprietario ed il soggetto gestore, in cui siano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione è assoggettata. È fatto obbligo ai gestori, di mantenere i luoghi assegnati, in buono stato di manutenzione a propria cura e spese.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Como, sia che si tratti di aree libere che di edifici, un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non sia rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

Tale obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Capo III – Procedimento autorizzatorio degli impianti

Art. 6 - Inserimento paesaggistico

1. Il progetto di installazione degli impianti dovrà garantire il loro corretto inserimento nel contesto circostante a salvaguardia dei valori paesistico-ambientali.
2. I gestori degli impianti di cui al presente regolamento, fermo restando quanto previsto in tema di procedimento amministrativo, di cui al successivo art. 7, devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e di miglior

inserimento nell'ambiente circostante al fine di non produrre danno al paesaggio.

3. A tale scopo, i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con i competenti uffici comunali – urbanistica, edilizia e ufficio del paesaggio – per mitigarne l'impatto estetico ed ambientale.

Art. 7 - Disciplina del Procedimento Autorizzatorio

1. L'installazione, la trasformazione e l'adeguamento degli impianti, nonché la modificazione delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione o, laddove ammesse dalla normativa vigente, le comunicazioni relative agli impianti di radiotelevisione e telecomunicazione, sono disciplinate dal combinato disposto di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i.
2. Il SUAP, nei termini di legge, trasmette la documentazione al Settore Ambiente al fine dell'espressione del parere tecnico limitatamente alla compatibilità dell'impianto all'azonamento del territorio comunale, ai sensi della Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 11;
3. Il SUAP procede, nei medesimi termini di cui al comma 2, a trasmettere agli altri Enti- Uffici del Governo del Territorio, la documentazione per l'espressione di quanto di competenza (aspetti edilizi e vincoli ambientali - paesaggistici);
4. La presentazione della comunicazione, di cui ai commi precedenti, dovrà essere preceduta, se dovuto, dall'ottenimento dei provvedimenti abilitativi e nulla-osta ambientali previsti dalle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' facoltà del Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., richiedere documentazione integrativa; in tal caso il termine per provvedere sull'istanza o per la formazione del silenzio-assenso resterà, ai sensi di legge, sospeso e riprenderà a decorrere una volta ricevuto quanto richiesto.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda all'art. 87 e seguenti del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni del medesimo, nonché alla legislazione regionale in materia.

Art. 8 - Progetto e localizzazione degli impianti

1. Per l'individuazione degli ambiti in cui potranno essere collocati gli impianti di cui al presente regolamento si fa esplicito rimando all'azonamento del territorio comunale, di cui all'art. 4, effettuato ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. VII/7351 del 11 dicembre 2001 ed in attuazione della Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11.
2. Nella fascia compresa entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani nonché aree destinate a verde attrezzato é consentita esclusivamente l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla Legge regionale 11 maggio 2001 n. 11, con potenza totale ai connettori di antenna fino a 300 W.

3. E' altresì vietata l'installazione su immobili o altri manufatti realizzati in assenza totale o parziale di titolo abilitativo edilizio.

Art. 9 - Tipologia degli impianti ammessi in ambiti storici

1. Nell'ambito dei perimetri del centro storico, come individuato nello strumento urbanistico generale vigente, l'installazione degli impianti di cui all'art. 3 è consentita solo con tipologia a basso impatto visivo e paesaggistico con adeguato mascheramento e soggetto a parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.
2. Soluzioni diverse potranno essere valutate in caso di documentata impossibilità di installazione delle microcelle e solo se garantiscono il corretto inserimento nel contesto ambientale. Al fine di valutare tale inserimento, dovrà essere acquisito il parere della Commissione comunale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.
3. Nel caso gli impianti debbano essere collocati sulle coperture di edifici esistenti, potranno essere posti in opera pali di sostegno delle antenne oltre il colmo del tetto dell'edificio, solo su parere motivato della Commissione per il paesaggio. Le apparecchiature elettroniche dovranno essere collocate preferibilmente in vani esistenti.


Art. 10 - Aree sottoposte a particolare tutela

1. L'Amministrazione Comunale persegue lo scopo di minimizzare l'impatto ambientale degli impianti, compatibilmente con gli obiettivi di mantenimento della qualità del servizio reso e con le migliori tecnologie offerte dal mercato.
2. A tal fine, fermo restando quanto previsto al precedente art. 9 e tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, vengono individuate, quali ambiti da considerarsi soggetti a particolare tutela, le aree di interesse storico-architettonico e/o paesaggistico.
3. In dette aree, fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni da rilasciarsi da parte delle Autorità preposte alla tutela del vincolo, deve essere evitata la realizzazione di impianti particolarmente impattanti; sono in ogni caso fatte salve le norme degli strumenti urbanistici sovraordinati che sanciscono l'inedificabilità.

Art. 11 - Norme progettuali

1. Gli impianti di cui al presente regolamento non incidono sull'indice di edificabilità ammesso dagli strumenti urbanistici in relazione alla qualifica di opera di urbanizzazione primaria ad essi attribuita dalla legge, a condizione che il volume tecnico necessario all'alloggiamento degli impianti e l'eventuale struttura di sostegno degli apparati ricetrasmittenti siano dimensionati al minimo indispensabile, da dimostrarsi con elaborato grafico in scala adeguata e relazione tecnica debitamente sottoscritta. Il volume tecnico necessario all'alloggiamento delle apparecchiature elettroniche, se non collocato in vani esistenti, dovrà comunque essere conforme a quanto disposto alla lettera b) del successivo punto 3.

2. Gli impianti oggetto del presente regolamento devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche prodotte.
3. Le caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere le seguenti:
 - a) i tralicci o pali di sostegno, installati a quota campagna, dovranno rispettare una distanza minima dagli edifici circostanti, esistenti su proprietà confinanti, pari all'altezza dei tralicci o pali medesimi; in ogni caso dovrà essere rispettata la distanza minima dai confini pari a 5 metri. La distanza di 5 metri dai confini potrà essere derogata solo in presenza di apposito accordo sottoscritto tra i proprietari delle aree finitime debitamente registrato e trascritto;
 - b) la cabina costituente la stazione non deve avere, di norma, misura superiore a mq. 12,00 e altezza superiore a mt. 2,30. Se realizzata fuori terra, deve rispettare la normativa sulle distanze prevista per le altre costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) l'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenza di persone per periodi superiori alle quattro ore situati:
 - entro 100 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 watt;
 - entro 250 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 watt;
 - entro 500 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 watt.



4. I limiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 potranno essere derogati, previa deliberazione della Giunta Comunale nel solo caso di documentata impossibilità tecnica a rispettarli e solo dopo avere acquisito il parere favorevole degli Enti preposti.

Capo IV – Pianificazione delle installazioni

Art. 12 - Presentazione del “*Programma di sviluppo della rete*”

1. In conformità alla disciplina regionale vigente e al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale, i gestori di telecomunicazione, presentano al Responsabile del Settore Ambiente ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, il *Programma di sviluppo* della propria rete che intendono realizzare l'anno successivo.
2. Il Settore Ambiente, con l'ausilio del Settore Pianificazione del territorio, sulla base delle informazioni contenute nel *Programma di sviluppo*, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire e mantenere l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.
3. Il Programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione:
 - dati anagrafici del concessionario: sede legale, telefono e fax del titolare dell'impianto; generalità e sede legale della proprietà della struttura di supporto su cui è installato l'impianto;
 - cartografica scala 1: 2000 vigente e approvata, con annotata l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché per gli interventi di modifica degli impianti esistenti;
 - relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio;
4. Il Responsabile del Settore Ambiente o il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, entro venti giorni successivi dal termine di cui al comma 1, deposita presso la Segreteria Generale i programmi di sviluppo della rete inoltrati dai gestori, opportunamente integrati, ai sensi del comma 2, dalle possibili azioni volte ad ottimizzare la razionale distribuzione delle stazioni;
5. Dell'avvenuto deposito ne viene data notizia al pubblico mediante:
 - avviso presso l'Albo Pretorio -
 - spazi istituzionali di comunicazione e diffusione -
 - sito internet .
6. Entro i venti giorni successivi al deposito, i cittadini singoli o associati e chiunque vi abbia interesse può visionare i programmi di sviluppo della rete depositati presso la Segreteria e presentare osservazioni;

7. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Responsabile del Settore Ambiente o altro addetto ai sensi del comma 5:
- Integra il provvedimento di approvazione del programma con parere motivato di controdeduzioni alle osservazioni pervenute ovvero adotta il provvedimento di approvazione del Programma; allo scopo può convocare Conferenza dei servizi alla quale sono invitati ad intervenire;
 - Gli Enti gestori che hanno inoltrato i programmi di sviluppo della rete;
 - I rappresentanti dei comitati o associazioni che abbiano inoltrato le osservazioni;
 - Arpa Lombardia.

Sono altresì invitati ad intervenire i comuni confinanti nel caso il programma di sviluppo interessi ambiti posti a distanza di m. 150 rispetto al confine.

Della conferenza dei servizi viene redatto verbale sottoscritto dai partecipanti e successivamente il Responsabile del Settore Ambiente o il responsabile del Procedimento, determina le conclusioni sul parere di compatibilità del programma presentato.

8. Entro i successivi dieci giorni lo stesso informa la Giunta dell'avvenuta approvazione della compatibilità.
9. L'avviso di avvenuta approvazione della compatibilità deve essere pubblicato:
- all'Albo comunale -
 - nel sito internet del Comune -
 - diffusione mediante mezzi di informazione locali

Art. 13 - Pubblicizzazione

Tutte le istanze o altri titoli edilizi abilitativi, prodotti ai sensi del presente regolamento, verranno resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio online.

Art. 14 - Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza, definite dalla Legge regionale 11 maggio 2001 n. 11, avvalendosi della struttura territoriale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
2. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di collocare in proprio, avvalendosi del supporto di ARPA o attraverso società eventuale affidataria del servizio, una rete di monitoraggio atta ad effettuare le misure dei campi elettromagnetici in zone particolarmente sensibili dell'abitato.

Art. 15 - Sanzioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 12 della Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11 e s.m.i, ogni altra violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del

presente regolamento è punita ai termini dell'art. 7bis "Sanzioni Amministrative" del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mediante erogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, da determinarsi in conformità della disciplina generale di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Sono fatte salve le ulteriori e diverse sanzioni previste dal Testo Unico per l'Edilizia e quelle eventualmente previste per la violazione di norme ambientali.

Art. 16 - Norma di rinvio e disposizioni transitorie

1. Per quanto non disciplinato o previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti.
2. Qualora queste ultime dovessero dettare prescrizioni più restrittive, esse saranno immediatamente prevalenti rispetto a quelle contenute nel presente regolamento.

Allegato al presente regolamento: tavola azzonamento del territorio comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11/2001.